



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERRINA MONFERRATO
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via Dante Alighieri, 21 – 15020 – Cerrina Monferrato (AL)
E-mail: alic811001@istruzione.it – PEC: alic811001@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccerrina.edu.it – Telefono: 0142-94109
Codice meccanografico istituto: ALIC811001 – Cod. Fisc. 91018750066

Prot. riservato n. (vedi segnatura)

Cerrina M.to, li (data del protocollo)

CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI D.P.O.

TRA il TRAPPRESENTANTE LEGALE

dell' Istituto Comprensivo "I.C. CERRINA" Via dante Alighieri, 21, 15020 Cerrina Monferrato (AL), rappresentata dal Dirigente Scolastico Dott. Riccardo CALVO C.F.: CLVRCR59P04B885K.

E

Studio Legale Avvocato Gabriele CARAZZA Codice Fiscale : CRZ GRL 79H08 B111E con sede in Mondovì (CN) Via Durando 2H (di seguito denominato DPO), individuato per lo svolgimento delle funzioni di Data Protection Officer (responsabile della protezione dei dati), così come previsto dall'art. 37 del Reg. UE 2016/679.

Si stipula il presente contratto di servizi da intendersi quale nomina ed incarico del Responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi del regolamento UE 679/2016

ART 1 Ruolo di DPO

Come indicato nell'articolo 39 reg. Ue 2016/679 il DPO dovrà:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento 2016/679 nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorveglierne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
- d) cooperare con l'autorità di controllo;
- e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

ART 2 Modalità di svolgimento dell'incarico

Il DPO, per l'espletamento dell'incarico, potrà utilizzare un team di tecnici e professionisti in possesso delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle funzioni oggetto del presente incarico i quali potranno operare anche disgiuntamente con riferimento alle fasi di svolgimento dei servizi consulenza ed assistenza, il DPO si impegna a svolgere almeno una visita in loco di controllo di conformità;

Il DPO si impegna a garantire la Raggiungibilità così come indicato nell'articolo 2.3 delle indicazioni del Garante sul ruolo del DPO stesso.

Le attività oggetto dell'incarico saranno svolte:

- con accessi presso i plessi per analisi, verifiche documentali, colloqui con la presidenza ed interviste alle varie funzioni in base alle esigenze riscontrate;
- presso la sede del DPO per ricerche giuridiche e tecniche, studio di atti ed esame dei documenti, ricerche di giurisprudenza.

Gli accessi e gli incontri presso la sede saranno fissati secondo un calendario concordato tra le parti.

L'Istituzione Scolastica si obbliga:

- ad assicurare la necessaria collaborazione dei soggetti facenti parte dell'organizzazione in tutte le fasi di svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico;
- ad assicurare la messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico;

ART 3. Responsabilità dell'Istituzione Scolastica

L'Istituzione Scolastica dovrà:

- 1) garantire l'accesso a qualsiasi locale nonché struttura;
- 2) garantire la libera visione di qualsiasi archivio, base dati anche gestita da terzi, software, personal computer, e qualsiasi altro strumento che il DPO ritenga necessario valutare;
- 3) garantire la disponibilità del personale per le richieste che il DPO dovesse inoltrare garantendo la guasta celerità e completezza di risposta;
- 4) definire una priorità rispetto alle richieste del DPO, con particolare riguardo agli interventi economici necessari, garantendo pertanto l'indipendenza del DPO dal processo di acquisto a norma di legge che deve comunque essere rispettato;
- 5) le richieste del DOP in termini di adeguamento dei sistemi informatici e di processo organizzativo devono immediatamente essere portate a conoscenza del Consiglio di Istituto;
- 6) fornire al DPO un nominativo di riferimento oltre alla Dirigenza ed alla Direzione Scolastica;
- 7) indicare al Garante la nomina del DPO;
- 8) segnalare ai fornitori che gestiscono dati sensibili la nomina del DPO.

ART 4. Durata dell'incarico

Il presente incarico deve intendersi valido **dal 01/01/2024 al 31/12/2024**.

ART 5. Risoluzione dell'incarico

Il Committente potrà procedere in qualsiasi momento alla revoca dell'incarico conferito mediante comunicazione da inviare con lettera raccomandata A/R, con pagamento del corrispettivo in base allo stato di avanzamento del lavoro.

Anche il DPO potrà recedere dal contratto dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R, in tal caso il committente non sarà tenuto al pagamento del lavoro svolto fino a quel momento.

ART 6. determinazione del compenso

Il compenso complessivo spettante per l'espletamento delle prestazioni stabilite nel presente incarico ammonta a € 650 + oneri di legge.

ART 7. Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo stabilito avverrà in seguito all'emissione di fattura da parte del DPO, all'atto dell'accettazione dell'incarico da parte del DPO.

ART 8. Utilizzo di professionisti, consulenti ed esperti esterni al DPO

Qualora il DPO riscontrasse la necessità, nell'interesse della Scuola Committente, per il corretto espletamento dell'incarico, di affrontare particolari problematiche che esulano dall'oggetto del presente incarico, per la risoluzione delle quali si dovesse rendere necessario

l'intervento di un consulente od un esperto esterni al gruppo di lavoro indicato, il DPO segnalerà l'esigenza affinché la Scuola Committente assuma le proprie decisioni in merito.

ART 9. Tutela della segretezza

Tutti i dati, le informazioni e i documenti esaminati e gestiti dal DPO e dalla sua organizzazione nello svolgimento dell'incarico professionale devono essere considerati riservati: Pertanto, è fatto assoluto divieto di divulgazione o comunicazione.

ART 10. Privacy

In conformità a quanto disposto da D.Lgs. 196/2003 e del regolamento europeo 679/2016, il Consulente dovrà garantire la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti dalla società Committente che saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'incarico professionale.

Le parti dichiarano di essere state informate di quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003 e dal regolamento europeo 679/2016, e di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nel presente contratto.

Con la sottoscrizione del presente contratto le parti, ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni, prestano il loro consenso espresso ed informato a che i dati che le riguardano ed indicati nel presente contratto, siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate all'art. 1, comma 1, lett. B), della citata legge.

In particolare, le parti dichiarano che:

- a) i dati forniti sono necessari per ogni adempimento del presente contratto e delle norme di legge, civilistiche e fiscali;
- b) il rifiuto di fornirli di una delle parti comporterebbe la mancata stipulazione del contratto;
- c) le parti, in ogni momento, potranno esercitare i diritti menzionati all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003.

ART. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contraente, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e in particolare quello di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Cerrina, 01/01/2024

VISTO e SOTTOSCRITTO

STUDIO LEGALE
AVVOCATO CARAZZA GABRIELE
Via Durando 2H – 12048 MONDOVI'
(CN)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Riccardo CALVO